

LA VALIDITÀ DEI MATRIMONI CELEBRATI
DAVANTI AI SACERDOTI
DELLA FRATERNITÀ SAN PIO X.
COMMENTO ALLA LETTERA
DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
ECCLESIA DEI

FRANCESCO CATOZZELLA

RIASSUNTO: Per cogliere l'esatta portata delle disposizioni introdotte dalla lettera della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* il commento indaga in primo luogo la questione della validità dei matrimoni celebrati finora davanti ai sacerdoti della Fraternità San Pio X. All'analisi della normativa vigente segue lo studio della prassi della Curia romana e della giurisprudenza rotale. Si considera poi l'applicabilità ai suddetti casi della supplenza di facoltà e della forma canonica straordinaria, nonché le possibili conseguenze della defezione formale dalla Chiesa dei nubenti aderenti alla Fraternità.

PAROLE CHIAVE: matrimonio, forma canonica, Fraternità San Pio X.

SOMMARIO: 1. La possibilità di delegare un sacerdote "irregolare" per assistere alle nozze. *Excursus* storico. – 2. La delega a un sacerdote "lefebviriano" nella prassi della Curia romana e nella giurisprudenza rotale. – 3. La possibile supplenza della Chiesa a norma del can. 144 § 2. – 4. L'applicazione della forma straordinaria ai matrimoni celebrati davanti a un sacerdote "lefebviriano". – 5. L'appartenenza dei nubenti alla Fraternità e l'atto di defezione formale dalla Chiesa cattolica. – 6. Il contenuto della lettera della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*.

ABSTRACT: To grasp the exact scope of the provisions introduced by the letter of the Pontifical Commission *Ecclesia Dei*, the commentary first investigates the question of the validity of marriages celebrated so far before the priests of the Society of San Pius X. After the analysis of the current legislation, a study of the practice of the Roman Curia and of the Rotal Jurisprudence will follow. The applicability to the aforesaid cases of the faculties substitution and of the extraordinary canonical form is also considered, as well as the possible consequences of the formal defection from the Church of the members belonging to the Society.

KEYWORDS: Marriage, Canonical Form, Society of San Pius X.

LA Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* è stata istituita da Giovanni Paolo II il 2 luglio 1988, all'indomani dell'atto scismatico compiuto da mons. Marcel Lefebvre, Arcivescovo-Vescovo emerito di Tulle (Francia), che aveva consacrato Vescovi quattro sacerdoti senza mandato pontificio ed era dunque incorso, insieme agli ordinati e al Vescovo conconsacrante, nella scomunica a norma del can. 1382, dichiarata dalla Congregazione per i Vescovi con decreto del 1° luglio 1988.¹ Compito della Commissione, si legge nel *Motu proprio* istitutivo, è «di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre».² Il percorso di riavvicinamento della Fraternità San Pio X alla Chiesa cattolica ha avuto, com'è noto, un'importante svolta sotto il pontificato di Benedetto XVI, per volontà del quale è stata rimessa la scomunica ai quattro Vescovi ordinati illecitamente da Mons. Lefebvre, nel frattempo deceduto.³ La lettera scritta dal Pontefice il 10 marzo 2009 per motivare tale decisione in seguito all'eco mediatica che ne era scaturita, chiarisce, tra l'altro, che allo stato attuale «la Fraternità non ha una posizione canonica nella Chiesa»⁴ e dunque i suoi ministri, pur validamente ordinati, non esercitano in maniera legittima alcun ministero ecclesiale. Come già preannunciato nella stessa lettera, con il m.p. *Ecclesiae unitatem* del 2 luglio 2009 la Commissione *Ecclesia Dei* viene riconfigurata e collegata con la Congregazione per la Dottrina della Fede, riconoscendo che i problemi da affrontare sono essenzialmente di natura dottrinale e non disciplinare.⁵ Il faticoso cammino, che ha visto e vede piccoli passi avanti alternati a momenti di *impasse*, iniziato

¹ Cf. CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS, *Decretum "Dominus Marcellus Lefebvre" quo declaratur d.num Marcellum Lefebvre in excommunicationem latae sententiae incurrisse*, 1 iulii 1988, «L'Osservatore Romano», 3 luglio 1988, p. 1. L'ordinazione episcopale illecita, annunciata il 15 giugno 1988 e prevista per il successivo 30 giugno, era stata preceduta da un formale *monitum* del Prefetto della Congregazione per i Vescovi datato 17 giugno 1988 in cui si avvertiva della pena canonica connessa all'ordinazione episcopale senza mandato pontificio e si invitava Mons. Lefebvre a desistere dal proposito (cf. CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS, *Monitum d.no Marcello Lefebvre*, 17 iunii 1988, «L'Osservatore Romano», 22 giugno 1988, p. 1). Si veda anche: SANTA SEDE, *Nota informativa sul caso Lefebvre*, «L'Osservatore Romano», 17 giugno 1988, pp. 1-2.

² IOANNES PAULUS II, *Litterae motu proprio datae "Ecclesia Dei"*, 2 iulii 1988, n. 6 a), «AAS», 80 (1988), p. 1498.

³ Cf. CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS, *Decretum*, 21 ianuarii 2009, «AAS», 101 (2009), pp. 150-151.

⁴ BENEDICTUS XVI, *Litterae apostolicae ad Episcopos Ecclesiae catholicae*, 10 martii 2009, «AAS», 101 (2009), p. 272.

⁵ Cf. BENEDICTUS XVI, *Litterae motu proprio datae "Ecclesiae unitatem"*, 2 iulii 2009, «AAS», 101 (2009), pp. 710-711.

da Giovanni Paolo II e proseguito da Benedetto XVI, non si è arrestato con papa Francesco, segno di quella sollecitudine pastorale che accomuna da sempre il Successore di Pietro nella ricerca dell'unità dei fedeli nella Chiesa di Cristo che, come insegna autorevolmente la *Lumen gentium*, «*subsistit in Ecclesia catholica*» (LG 8).

È all'interno di questo cammino che si collocano infatti due recenti decisioni, per certi versi analoghe, in materia sacramentale. Il Pontefice nella "Lettera con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo della Misericordia", datata 1° settembre 2015, aveva stabilito che i fedeli durante l'Anno Santo della Misericordia avrebbero potuto ricevere validamente e lecitamente l'assoluzione dei peccati dai sacerdoti della Fraternità San Pio X.⁶ A conclusione del Giubileo, nella Lettera apostolica *Misericordia et misera* la facoltà concessa personalmente dal Pontefice a questi sacerdoti è stata confermata «fino a nuove disposizioni in proposito».⁷

L'altra decisione, che riguarda «la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X», assunta «su proposta della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Commissione *Ecclesia Dei*» è stata comunicata dal Card. Müller, Prefetto del Dicastero e Presidente della Commissione, con la Lettera che commentiamo, indirizzata ai «Presuli delle Conferenze Episcopali interessate», datata 27 marzo 2017, resa nota il 4 aprile successivo tramite il Bollettino della Sala Stampa Vaticana e pubblicata in lingua italiana su *L'Osservatore Romano* del 5 aprile.⁸ La Casa Generalizia della Fraternità in un comunicato del 4 aprile 2017 ha ringraziato il Santo Padre per la sollecitudine pastorale manifestata, auspicando che venga condivisa da tutto l'Episcopato, e ha assicurato che «i sacerdoti della Fraternità San Pio X si adopereranno fedelmente, come fanno sin dalla loro ordinazione, a preparare al matrimonio i futuri sposi, secondo la dottrina immutabile di Cristo circa l'unità e l'indissolubilità del matrimonio (cf. Mt 19, 16), prima di ricevere il consenso secondo il rito tradizionale della Santa Chiesa».⁹ In se-

⁶ Cf. FRANCISCUS, *Litterae Iubilaeo Extraordinario Misericordiae adveniente, ad Venerabilem Fratrem Salvatorem Fisichella, Praesidem Pontificii Consilii de Nova Evangelizatione Promovenda*, 1 septembris 2015, «AAS», 107 (2015), p. 976. Per un commento si veda: PH. TOXÉ, "Lettera del Santo Padre Francesco con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della misericordia". *Présentation et commentaire*, «Monitor Ecclesiasticus», 130 (2015), pp. 607-622.

⁷ FRANCISCUS, *Litterae apostolicae "Misericordia et Misera" de Iubilaeo Extraordinario Misericordiae concludendo*, 20 novembris 2016, n. 12, «AAS», 108 (2016), p. 1320.

⁸ PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, *Lettera ai Presuli delle Conferenze episcopali interessate circa la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X*, 27 marzo 2017, «L'Osservatore Romano», 5 aprile 2017, p. 7. Anche in «Communicationes», 49 (2017), pp. 90-91. D'ora in poi indicata nel testo semplicemente come: "Lettera".

⁹ FRATERNITÀ SAN PIO X, *Comunicato della Casa generalizia a proposito della lettera della Commissione Ecclesia Dei riguardante il matrimonio dei fedeli della Fraternità San Pio X*, 4 aprile

guito, sul sito della Fraternità è stato pubblicato nel giugno 2017, in diverse lingue, un articolato studio dal titolo “*La lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*”,¹⁰ nel quale, dopo aver commentato le nuove disposizioni e trattato alcune questioni pratiche, si risponde a otto potenziali obiezioni che potrebbero essere opposte da chi frequenta o è membro della Fraternità all’uso delle suddette disposizioni. Nel prosieguo ci riferiremo più volte a questo testo, prezioso per comprendere alcuni aspetti relativi alla celebrazione del matrimonio nelle comunità della Fraternità e alla ricezione della Lettera della Commissione *Ecclesia Dei*.

Le due disposizioni pontificie, riguardanti i sacramenti della riconciliazione e del matrimonio, si fondano sulle medesime motivazioni pastorali esplicitate brevemente nei documenti di concessione. In primo luogo perseguire il bene spirituale dei fedeli frequentanti chiese dove il culto è officiato da sacerdoti della Fraternità, i quali, desiderando accedere ai mezzi salvifici che la Chiesa non nega a chi è «*rite dispositus*» (cf. cann. 843 § 1 e 213), si trovavano fino al recente passato in «una condizione pastoralmente difficile»¹¹ e di disagio per quanto riguardava l’accesso alla riconciliazione sacramentale e alle nozze. La seconda motivazione, ribadita «l’oggettiva persistenza *per ora* della situazione canonica di illegittimità in cui versa la Fraternità di San Pio X»¹² è, nella linea intrapresa dai Pontefici precedenti, favorire – anzi «affrettare» si legge nella Lettera che commentiamo – il ritorno di detta Fraternità nella piena comunione della Chiesa cattolica e dunque, sul piano canonico, la sua «regolarizzazione istituzionale».¹³

Per cogliere l’esatta portata giuridica delle disposizioni contenute nella Lettera e l’incidenza concreta nel sistema matrimoniale canonico è necessario primariamente interrogarsi sulla validità dei matrimoni celebrati in passato davanti ai sacerdoti della Fraternità San Pio X. La Lettera non entra nella questione; si limita solo ad accennare a una generica «incertezza sulla validità del sacramento del matrimonio»¹⁴ quale uno degli aspetti del disagio di coscienza dei fedeli che con le presenti indicazioni si vuole per il futuro contribuire a superare.

D’altra parte è opportuno in questo contesto ricordare che subito dopo l’istituzione della Commissione *Ecclesia Dei*, Giovanni Paolo II con rescritto

2017, in lingua italiana consultabile all’indirizzo: <http://www.sanpiox.it/attualita/1956-comunicato-della-casa-generalizia-4-aprile-2017> (data di accesso: 7 marzo 2018).

¹⁰ FRATERNITÀ SAN PIO X, *La Lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*, consultabile in lingua italiana all’indirizzo: <http://www.sanpiox.it/83-pre-seminario/documenti/1977-circa-la-licenza-per-la-celebrazione-di-matrimoni-dei-fedeli-della-fraternita-san-pio-x> (data di accesso: 7 marzo 2018). D’ora in poi indicata nel testo come: “Chiarimenti e precisazioni”.

¹¹ FRANCISCUS, *Litterae Iubilaeo Extraordinario Misericordiae adveniente...*, cit., p. 976.

¹² PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, *Lettera ai Presuli...*, cit., p. 7. Corsivo originale.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

del 18 ottobre 1988 concesse al suo Presidente, il Card. Agostino Meyer, che ne aveva fatto richiesta, alcune facoltà speciali, tra le quali proprio quella di sanare in radice i matrimoni nulli per difetto di forma celebrati davanti ai sacerdoti della Fraternità.¹⁵ Inoltre nel “*Protocollo di accordo*” firmato da mons. Lefebvre e dal Card. Ratzinger il 5 maggio 1988 – che doveva servire sia quale testo-base per la riconciliazione sia per evitare ulteriori strappi (che si verificarono comunque con le illecite ordinazioni episcopali) – si sottolineava che rimaneva ancora da considerare, tra le altre questioni, «la particolare complessità» della celebrazione del sacramento del matrimonio nelle comunità della Fraternità.¹⁶ Da questi documenti risalenti al 1988 – anno in cui si consumò la rottura, purtroppo non ancora sanata del tutto – è possibile trarre due conclusioni: a) la Fraternità aveva da sempre avanzato la pretesa di celebrare i matrimoni nelle proprie comunità, matrimoni che venivano di fatto celebrati; b) sin da subito vi era la consapevolezza da parte della Commissione Pontificia che tali matrimoni erano invalidi e proprio per questo motivo venne richiesta la speciale facoltà di poterli sanare.

Dando per presupposti l’abilità giuridica delle parti e l’integrità del consenso, la questione circa la validità dei suddetti matrimoni riguarda evidentemente i requisiti della forma canonica richiesti *ad validitatem* dalla normativa vigente.¹⁷ Ci limiteremo in questo commento solo a richiamare gli aspetti normativi rilevanti ai fini della soluzione del problema, facendo riferimento, dove possibile, alla giurisprudenza rotale sul tema.

1. LA POSSIBILITÀ DI DELEGARE UN SACERDOTE “IRREGOLARE” PER ASSISTERE ALLE NOZZE. *EXCURSUS* STORICO

Un primo punto da chiarire è se, prima della Lettera, fosse comunque possibile per il parroco o l’Ordinario del luogo delegare la facoltà di assistere alle nozze a un sacerdote della Fraternità San Pio X e se, dunque, matrimoni celebrati in queste circostanze fossero validi o meno.

¹⁵ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO ECCLESIA DEI, *Rescriptum ex audientia Ss.mi quo Cardinali Praesidi Pontificiae Commissionis “Ecclesia Dei” speciales tribuuntur facultates*, 18 octobris 1988, n. 2 b), «AAS», 82 (1990), p. 533. Si veda il commento: J. MIÑAMBRES, *Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione “Ecclesia Dei”*, «Ius Ecclesiae», 3 (1991), pp. 341-344.

¹⁶ Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Protocole d’acord entre le Vatican et mgr Lefebvre*, 5 maii 1988, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 11, Bologna 1991, p. 391. Il protocollo dopo una dichiarazione di indole dottrinale presenta un progetto di configurazione canonica della Fraternità come società di vita apostolica. In esso si fa riferimento altresì alla «particolare complessità» della ricezione del battesimo e della confermazione.

¹⁷ Sulla forma canonica in generale si vedano per esempio: G. CABERLETTI, *La forma canonica del matrimonio*, in M. J. ARROBA CONDE (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Città del Vaticano 2014, pp. 225-229; M. A. ORTIZ, *La forma*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Diritto matrimoniale canonico*, vol. III, Città del Vaticano 2005, pp. 25-55.

Il can. 1111 § 1, nel prescrivere chi può essere destinatario della delega di assistere alle nozze, si limita a esigere il sacramento dell'Ordine, senza ulteriori requisiti; così pure il corrispondente canone del Codice orientale, il quale – esclusi i diaconi perché non possono impartire la benedizione nuziale di natura epicletica, essenziale per il compimento del *ritus sacer* (cf. can. 828 CCEO) – specifica solo che il sacerdote può essere «di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche della Chiesa latina» (can. 830 § 1 CCEO). Di solito la dottrina canonica e la giurisprudenza dedicano ampio spazio alle modalità di conferimento della delega, limitandosi invece per quanto riguarda i requisiti personali del delegato a riportare solo il testo normativo. Ci si può domandare tuttavia – e la questione non è priva di conseguenze per il tema che stiamo affrontando – se oltre al sacramento dell'Ordine sia richiesto altro, come per esempio svolgere un qualche ministero ecclesiale o essere in piena comunione con il Vescovo locale, oppure se è necessario almeno che il delegato, come richiesto esplicitamente per l'assistente competente *vi officii* (cf. can. 1109), non sia stato scomunicato, interdetto o sospeso con sentenza o decreto. Un breve *excursus* storico può essere utile per chiarire questo punto.¹⁸

Il decreto tridentino *Tametsi* stabiliva che le nozze potessero essere validamente celebrate solo davanti a due o tre testimoni e alla presenza del parroco oppure di un altro sacerdote provvisto della licenza di questi o dell'Ordinario.¹⁹ La dottrina comune riteneva che la licenza potesse essere concessa anche a un sacerdote scomunicato, sospeso, interdetto, irregolare o “degradato”, visto che la norma non lo vietava.²⁰ Il decreto *Ne temere*, che in diversi punti aveva modificato la normativa stabilita a Trento, introdusse al n. IV alcuni requisiti per la valida assistenza del teste qualificato *vi officii*; tra gli altri, si esigeva al § 1 che egli non fosse stato per decreto scomunicato o sospeso dall'ufficio.²¹ Il n. VI del decreto stabiliva esplicitamente che anche

¹⁸ Sul tema si veda P. ROSALES, *De teste qualificato ad assistendum matrimonio*, Romae 1959.

¹⁹ Cf. CONCILIUM TRIDENTINUM, *Decretum “Tametsi”*, 11 novembris 1563, cap. I, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, a cura di P. Hünermann, Bologna 1996, n. 1816, p. 741.

²⁰ «Potest autem parochus, vel Ordinarius licentiam assistendi dare cuicumque sacerdoti, sive regulari, sive saeculari, etiam ad curam animarum non approbato; quia hanc approbationem Tridentinum [...] tantum petit pro confessionibus audiendis [...]. Neque valorem commissionis impedit, si sacerdos, cui assistentia matrimoniali committitur, sit excommunicatus, suspensus, interdictus, irregularis, vel etiam degradatus» (F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum*, VIII, Romae 1844, n. 188, pp. 337-338).

²¹ «Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistant, § 1: a die tantummodo aepetae possessionis beneficii vel initi officii, nisi publico decreto nominatim fuerint excommunicati vel ab officio suspensi; § 2: intra limites dumtaxat sui territorii: in quo matrimoniis nedum suorum subditorum, sed etiam non subditorum valide adsistant; § 3: dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium

per il sacerdote delegato si dovesse richiedere *ad validitatem* quanto stabilito per il parroco al n. iv;²² pertanto si concludeva – così ad esempio scrive il Wernz – «delegatus ergo, ut valide assistat, non sit publico decreto nominatim excommunicatus vel ab officio suspensus».²³

Promulgato il Codice pio-benedettino, che sostanzialmente aveva recepito il decreto *Ne temere*, ci si domandava se il requisito prescritto per il parroco e l'Ordinario del luogo nel can. 1095 § 1, n. 1 – «nisi per sententiam fuerint excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati» – valesse anche per l'assistente delegato a norma del § 2 dello stesso canone, considerato che in esso nulla si diceva al proposito. La questione disputata veniva risolta dalla dottrina maggioritaria in senso negativo,²⁴ sebbene usando a volte espressioni prudenziali;²⁵ quindi il matrimonio era ritenuto valido anche se l'assistente delegato fosse stato colpito da una delle pene canoniche indicate. Bender ad esempio osservava che la restrizione indicata al n. 1 del can. 1095 § 1 si riferiva solo alla "potestà" di assistere alle nozze in forza

consensum» (S. CONGREGATIO CONCILII, *Decretum "Ne Temere" de sponsalibus et matrimonio*, 2 augusti 1907, n. IV, «AAS», 40 [1907], p. 528).

²² «Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possunt alii sacerdoti determinato ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat. Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetur limites mandati, et regulas pro parochis et loci Ordinario n. iv et v superius statutas» (ivi, pp. 528-529). Al n. v erano indicati requisiti *ad liceitatem*.

²³ F. X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, t. IV, pars prima, Prati 1911, p. 297.

²⁴ Così riassume Rosales: «Controvertitur autem, utrum sacerdos delegatus possit valide assistere matrimonio etiamsi fuerit per sententiam excommunicatus, vel interdictus, vel suspensus ab officio, aut talis declaratus. Sententia affirmativa probabilior videtur, quia immunitas a censura, ad normam canonis 1095, § 1, 1^o, requiritur quidem in delegante seu teste qualificato ordinario, sed nullibi in delegato, qui est testis qualificatus extraordinarius» (P. ROSALES, *De teste qualificato...*, cit., p. 164). Cappello nella terza edizione del suo *Tractatus* si limita a presentare le due ipotesi interpretative, senza prendere posizione: «Quidam putant delegatum valide assistere, etiamsi fuerit per sententiam excommunicatus vel interdictus vel suspensus ab officio aut talis declaratus. Nam, dicunt, ex una parte lex quod delegatum contrarium non significat, ex altera autem parte non est inconueniens, in teste qualificato delegato seu extraordinario aliquid non requiri, quod requiritur in teste ordinario. Alii contrarium tenent» (F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. III. De matrimonio, editio tertia, Taurinorum Augustae-Romae 1927, p. 712). Mentre nella sesta edizione, dopo aver riportato lo stesso testo, aggiunge di ritenere «omnino» vera la seconda ipotesi (F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, vol. V. De matrimonio, editio sexta, Taurini-Romae 1950, p. 663). Vlaming è invece a favore della tesi maggioritaria (cf. T. M. VLAMING, *Praelectiones iuris matrimonii ad normam Codicis iuris canonici*, t. II, *Bussum in Hollandia* 1921, p. 184, nota 2).

²⁵ Scrive Conte a Coronata: «Quaeri hic potest utrum possit delegari sacerdos nominatim suspensus ab officio aut excommunicatus aut personaliter interdictus. Codex id excludere non videtur; excludit enim solummodo parochos et Ordinarios loci illis poenis mulctatos» (M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, vol. III, Romae 1948, p. 753).

dell'ufficio o del beneficio e che il fine della legge non richiedeva un'interpretazione ampia della norma, ovvero l'applicazione anche al destinatario della "potestà" delegata.²⁶ Altri autori ritenevano che sul punto ci fosse almeno un dubbio di diritto e dunque concludevano comunque per la validità del matrimonio a norma del can. 15 CIC '17 (corrispondente all'attuale can. 14).²⁷

Il Codice vigente, com'è noto, ha modificato la normativa in materia, prevedendo la possibilità di delegare i diaconi e, a particolari condizioni, i laici (cf. can. 1112)²⁸ ed estendendo la possibilità di concedere la delega generale; circa il punto che ci interessa tuttavia il testo normativo è rimasto uguale al precedente, pertanto anche la sua interpretazione sembra debba essere la stessa, tenuto conto del criterio indicato nel can. 6 § 2, sebbene alcuni autori²⁹ sostengano invece che le pene canoniche di scomunica, interdetto o sospensione inflitte o dichiarate sortiscano l'effetto di rendere invalida l'assistenza alle nozze non solo del teste *vi officii* ma anche del teste delegato, per quanto il can. 1111 § 1 non lo espliciti.

Ad ogni modo, per quanto riguarda l'oggetto del nostro studio, le coordinate normative riassunte esimono dall'ulteriore e complessa indagine volta ad accertare l'esatta situazione canonica dei sacerdoti "lefebvriani", se essi siano scomunicati *latae sententiae*, come si potrebbe dedurre dalla nota esplicativa del Pontificio Consiglio per i testi Legislativi del 1996³⁰ – che tuttavia è precedente rispetto alla remissione della scomunica ai quattro Vescovi della Fraternità avvenuta nel 2009 – oppure siano solo sospesi di fatto in quanto acefali.³¹ La conclusione – almeno in caso di pena non dichiarata – sarebbe comunque la stessa: secondo la normativa abrogata e quella vigente questi sacerdoti, se per ipotesi fossero stati (incautamente) delegati, assisterebbero comunque in maniera valida al matrimonio.

²⁶ Cf. L. BENDER, *Forma iuridica celebrationis matrimonii. Commentarius in canones 1094-1099*, Roma-Parigi-New York-Tournai 1960, pp. 133-134.

²⁷ Cf. per esempio R. NAZ (a cura di), *Traité de droit canonique*, t. II: Des sacrements (par C. de Clercq), Paris 1954, p. 374.

²⁸ Cf. L. SABBARESE, *I laici "testi qualificati" per assistere al matrimonio. Aspetti storici, interpretativi e applicativi*, in J. PUDUMAI DOSS, M. GRAULICH (a cura di), *"Iustitiam et iudicium facere". Scritti in onore del prof. Don Sabino Ardito*, SDB, Roma 2011, pp. 49-65.

²⁹ Cf. per esempio R. NAVARRO VALLS, *Can. 1111*, in J. I. ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Roma 2010, p. 747.

³⁰ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa "Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre"*. Allegato al prot. 5233/96, 24 agosto 1996, n. 6, «Communicationes», 29 (1997), p. 242.

³¹ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Risposta al Vescovo di Sion, sine die*, «Il Regno. Documenti», 42 (1997), p. 528. Prevede la sospensione *ipso facto* il can. 1383. Si veda sull'intera questione: PH. TOXÉ, *Considérations canonique sur deux affaires médiatisées de censures ecclésiastiques: les évêques lefebvristes et l'avortement de Recife*, «L'année canonique», 51 (2009), pp. 208-210.

Alla stessa conclusione si perviene indagando la natura dell'atto di assistenza. In maniera quasi unanime si ritiene che assistere alle nozze non sia propriamente un atto di giurisdizione,³² sebbene sia ad esso molto simile (cosicché viene a volte definito come "giurisdizionale"³³). Anche durante i lavori di codificazione, nell'ambito del dibattito sulla possibilità di delegare i laici, fu ribadito che «agitur enim de munere quod non importat exercitium iurisdictionis».³⁴ L'assistente ha infatti primariamente la funzione di testimone qualificato dello scambio del consenso, unica causa efficiente del matrimonio. Di conseguenza, come già scriveva Cappello, se l'assistenza non è un atto di giurisdizione, «etiam concessio facultatis non est delegatio proprie dicta seu transmissio iurisdictionis».³⁵ Dunque è possibile, almeno sul piano della validità, delegare come assistente un sacerdote irregolare, sospeso o scomunicato visto che non gli si concede alcuna *iurisdictionis* propriamente intesa.

2. LA DELEGA A UN SACERDOTE "LEFEBVRIANO"

NELLA PRASSI DELLA CURIA ROMANA E NELLA GIURISPRUDENZA ROTALE

La possibilità di conferire validamente la *facultas assistendi matrimoniis* a sacerdoti della Fraternità San Pio X trova conferma anche nella prassi dei Dicasteri romani e nella giurisprudenza rotale. Al proposito si può ricordare anzitutto una lettera di risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede del 3 luglio 1997 al Decano della Rota Romana, il quale aveva domandato a quali condizioni i suddetti sacerdoti potessero assistere validamente alle nozze. La risposta è chiara e conferma l'interpretazione della norma sopra proposta: «Questo Dicastero ritiene che i sacerdoti "lefebvriani", in assenza di una speciale normativa che li riguardi, assistano validamente ai matrimoni, a condizione che siano rispettate le norme previste dal diritto comune (cann. 1108-1111)»;³⁶ dunque, si deduce, essi possono essere delegati a norma del can. 1111 § 1.

³² Come d'altra parte non è tale l'atto di assolvere dai peccati (cf. COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Conventus dd. 20-25 iunii 1977 habiti*, «Communicationes», 10 [1978], p. 56). Su analogie e differenze tra le tre facoltà di natura sacramentale di assolvere dai peccati, conferire la Confermazione e assistere alle nozze si veda: F. W. VICUÑA, *La facultad para confesar*, Roma 2004, pp. 155-158. Come afferma Bender: «Etiam sub iure codicis facultas assistendi matrimoniis, etiamsi vocetur potestas, non est potestas in sensu stricto et proprio huius verbi, minus adhuc potestas iurisdictionis» (L. BENDER, *Forma iuridica...*, cit., p. 30).

³³ Cf. per esempio coram Bruno, decisio diei 22 februarii 1980, in RRDec. LXXII, p. 117, n. 4.

³⁴ COETUS STUDIORUM DE IURE MATRIMONIALI, *Adunatio diei 17 octobris 1977*, «Communicationes», 10 (1978), p. 88.

³⁵ F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis...*, editio tertia, cit., p. 716.

³⁶ La risposta, prot. 1144/69, è riportata in una coram De Angelis, dec. diei 8 iulii 2009, in RRDec. CI, p. 192, n. 10.

Una risposta particolare della Commissione *Ecclesia Dei* del 1° settembre 2005 inviata al Vicario giudiziale di una diocesi francese, conferma implicitamente che anche questi sacerdoti possono ricevere la delega per la valida assistenza alle nozze, concessa almeno mediante segni equipollenti; infatti, si afferma chiarendo la prassi della Commissione, «en l'absence du moindre indice de délégation, la pratique de notre Dicastère est de considérer nuls par défaut de forme tous les mariages contractés devant des prêtres de la Fraternité Saint Pie X». ³⁷

La questione è stata affrontata *ex professo* dalla Rota Romana in una decisione coram Sable del 2 dicembre 1997, che riguardava un matrimonio celebrato nel 1993 davanti a un sacerdote della Fraternità San Pio X, fratello dello sposo, che era stato delegato dal parroco. Il Tribunale di primo grado al termine del processo documentale aveva sentenziato *pro nullitate*, ritenendo che un sacerdote non in piena comunione con la Chiesa non potesse essere validamente delegato secondo la normativa vigente. Dopo l'appello del convenuto la causa giunse in Rota. Il Turno non condivide la tesi del Tribunale locale e, pur ammettendo che la cosa potrebbe in qualche modo destare sorpresa, ³⁸ richiamandosi all'interpretazione tradizionale che sopra abbiamo riassunto, conclude: «pro valida matrimonii assistentia, non requiritur ut sacerdos vel diaconus aliud requisitum habeat nisi ordinationem validam, non tamen licitam». ³⁹ Tuttavia, si aggiunge, il parroco in questo caso agirebbe in maniera illecita. La causa viene pertanto rinviata al Tribunale di primo grado per la trattazione tramite processo ordinario a norma del can. 1688 (corrispondente all'attuale can. 1690).

Sta di fatto che molti matrimoni nel passato sono stati celebrati in chiesa officiate da sacerdoti della Fraternità san Pio X senza delega, o perché questa non venne richiesta oppure perché venne negata dall'assistente *vi officii* in quanto ritenuta illecita (oppure, erroneamente, invalida). Questi matrimoni sono evidentemente nulli, ⁴⁰ ma passibili comunque di sanazione, in casi par-

³⁷ Prot. 119/2005, *pro manuscripto*. Nel caso bisognerà procedere, continua la lettera, alla sanazione in radice di questi matrimoni nulli.

³⁸ «Absonum videtur aliquem parochum, sua cum potestate delegandi ad mentem can. 1111, speciem "communione temporanea" concedere posse alicui sacerdoti plena communione cum Ecclesia catholica carenti» (Coram Sable, decisio diei 2 decembris 1997, in RRDecr. xv, p. 286, n. 3).

³⁹ Coram Sable, decisio diei 2 decembris 1997, cit., p. 287, n. 5. Diversamente accadrebbe a giudizio del Turno se la scomunica fosse stata dichiarata (p. 288, n. 7).

⁴⁰ La situazione attuale così è descritta dalla Fraternità: «La dottrina più comune dei Tribunali ecclesiastici (in un certo numero di paesi e specialmente in Francia) e anche della Rota romana, è quella di considerare i matrimoni celebrati nel contesto della Fraternità San Pio X di per sé invalidi per difetto di forma canonica. Nel Distretto di Francia, praticamente ogni due mesi un matrimonio viene annullato basandosi su quest'unica motivazione» (FRATERNITÀ SAN PIO X, *La lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*, cit.).

ticolari direttamente dal Vescovo diocesano (can. 1165 § 2), in casi generali dalla Commissione *Ecclesia Dei* in virtù della facoltà speciale già ricordata, anche «*utraque parte inscia*» (can. 1164) se vi è causa grave.

3. LA POSSIBILE SUPPLENZA DELLA CHIESA A NORMA DEL CAN. 144 § 2

Una seconda questione da affrontare è se in assenza della delega richiesta per assistere alle nozze si verifichi la supplenza della Chiesa prevista dal can. 144 nell'errore comune o nel dubbio positivo e probabile. A questo proposito si possono richiamare due decisioni rotali *coram Stankiewicz* rese nello stesso giorno, il 15 dicembre 1992, una *Denveriensis*⁴¹ che conferma la sentenza affermativa di primo grado in una causa trattata tramite processo documentale e una *Petropolitana in Insula Lunga*⁴² confirmatoria della sentenza del Tribunale diocesano a norma dell'abrogato can. 1682 § 2, nella quale si riprende più brevemente quanto già esposto *in iure* nella prima decisione. Trattandosi di due casi molto simili è sufficiente riferirci solo al primo di essi per cogliere l'argomentazione prospettata dal Ponente. Il sacerdote, notoriamente aderente a posizioni tradizionaliste, pur essendo privo di delega, riteneva – come aveva dichiarato davanti al Vicario giudiziale – di poter assistere alle nozze in forza della «*supplied jurisdiction*» garantita dal can. 209 CIC '17 (l'odierno can. 144), ritenendosi moralmente impossibilitato a rivolgersi all'assistente competente per ricevere la delega a causa della situazione di abuso nella quale, a suo dire, versava la diocesi avendo fatto propri gli orientamenti innovativi del Concilio Vaticano II. Il Ponente dopo un'attenta analisi degli atti, confermando l'orientamento giurisprudenziale restrittivo circa l'interpretazione della supplenza di facoltà,⁴³ conclude che nel caso tale supplenza non poteva darsi per diversi motivi:

a) in primo luogo mancava quel fatto pubblico tale per sua natura da poter indurre almeno virtualmente la comunità nell'errore, poiché il sacerdote «*nullum munus ab Ordinario loci commissum sibi tunc exercuit nec in ulla paroecia aliquod pastorale ministerium stabiliter saltem praestitit, ex quo*

⁴¹ *Coram Stankiewicz*, deciso diei 15 decembris 1992, in RRDec. LXXXIV, pp. 664-679. Su questa sentenza si vedano: M. A. ORTIZ, *La supplenza di facoltà per assistere al matrimonio nella giurisprudenza coram Stankiewicz*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. II, Città del Vaticano 2010, pp. 967-990; A. SCASSO, *Assistenza al matrimonio, supplenza di giurisdizione e comunione ecclesiale*, «Il Diritto Ecclesiastico», 105/II (1994), pp. 301-331; J. CARRERAS, *Forma canonica e "favor matrimonii" in una recente sentenza rotale*, «*Ius Ecclesiae*», 6 (1994), pp. 201-215.

⁴² *Coram Stankiewicz*, deciso diei 15 decembris 1992, «*Studia Canonica*», 29 (1995), pp. 531-538.

⁴³ Cf. per esempio M. A. ORTIZ, *La supplenza di facoltà per assistere al matrimonio e la funzione della forma al servizio dello "ius connubii"*, in M. A. ORTIZ, H. FRANCESCHI (a cura di), «*Ius et matrimonium*». Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Roma 2015, pp. 62-68.

fideles concludere debuerint illum revera iure requisita facultate potiri»;⁴⁴

b) anzi, a ben vedere, nel caso specifico non si poteva neppure parlare propriamente di una comunità capace di cadere in errore, trattandosi piuttosto di un piccolo gruppo di persone provenienti da varie località che, ferme su posizioni anticonciliari, si riunivano in una chiesa non eretta canonicamente e dunque non riconosciuta dalla diocesi;

c) infine – ed è questo il punto più originale della sentenza, elaborato su sollecitazione della peculiare fattispecie in oggetto – la Chiesa non supplisce quando ci si colloca intenzionalmente fuori dalla comunione ecclesiale: «Suppletio defectus facultatis assistendi ab Ecclesia nullatenus obvenire potest, si assistens matrimonio presbyter nec in comunione ecclesiali perstet, quamvis coniunctus sit alicui Episcopo, non servanti tamen hierarchicam communionem cum Collegii capite et membris».⁴⁵ In effetti nel caso concreto, come si evince dalle annotazioni del Vicario giudiziale, il sacerdote (cui era stato detto espressamente che non poteva in alcun modo assistere ai matrimoni fino a quando la sua posizione non fosse stata regolarizzata), nonché gli stessi nubendi e i partecipanti alla cerimonia erano ben consapevoli di agire fuori dalla comunione della Chiesa. Com'è evidente non si poteva neppure parlare nel caso di un dubbio positivo e probabile da parte del sacerdote, trattandosi piuttosto da parte sua di una persuasione soggettiva gravemente errata.

I criteri alla base delle motivazioni esposte trovano applicazione per analogia anche nella fattispecie di matrimoni celebrati in chiese gestite dai sacerdoti della Fraternità privi di delega, come per esempio nel caso deciso dalla sentenza coram Monier del 19 maggio 2006. Il matrimonio era stato celebrato in una cappella della Fraternità San Pio X davanti a un suo sacerdote, mai delegato dal parroco o dall'Ordinario territoriali, ed era stato poi annotato nei registri di detta Fraternità. Anche in questo caso gli sposi, il sacerdote e i presenti avevano agito coscientemente contro la legittima autorità ecclesiastica.⁴⁶

Circa la terza motivazione è tuttavia necessario fare un'annotazione. Essa è certamente condivisibile quando non solo il sacerdote ma anche tutti gli altri (sposi e presenti) si pongono intenzionalmente fuori dalla comunione ecclesiale. Diversa è invece l'ipotesi in cui solo il sacerdote sia cosciente di agire fuori dalla giurisdizione della Chiesa, essendo così in mala fede; in tale ipotesi è comunque possibile, in presenza delle altre condizioni, che si veri-

⁴⁴ Coram Stankiewicz, decisio diei 15 decembris 1992, cit., p. 678, n. 28.

⁴⁵ Coram Stankiewicz, decisio diei 15 decembris 1992, cit., p. 674, n. 22. E poco dopo si ribadisce: «Ecclesia supplere nequit facultatem in eo, qui a comunione ecclesiali recessit et proprio Marte extra communionem hierarchicam cum Episcopo loci celebrationis nuptiarum agere praesumit» (p. 675, n. 22).

⁴⁶ Cf. coram Monier, decisio diei 19 maii 2006, in RRDcr. xxiv, p. 74, n. 13.

fichi l'errore comune e che dunque si possa applicare il principio "*supplet Ecclesia*" per tutelare il bene comune.⁴⁷ Infatti, come scrive Bender, anche nel caso in cui il sacerdote fosse consapevole di non avere la facoltà necessaria, «error non cessat esse communis ex hoc quod ipse agens non errat».⁴⁸

3. L'APPLICAZIONE DELLA FORMA STRAORDINARIA AI MATRIMONI CELEBRATI DAVANTI A UN SACERDOTE "LEFEBVRIANO"

Una terza ipotesi è che il matrimonio celebrato alla presenza di un sacerdote "lefebvriano" sia valido, indipendentemente dal possesso della facoltà di assistere, in forza dell'applicazione della forma straordinaria.⁴⁹ Può sembrare una questione peregrina ma così non è visto che tale argomentazione è spesso proposta e difesa dalla Fraternità. Com'è noto, tralasciando l'ipotesi del pericolo di morte, il matrimonio può essere celebrato validamente davanti ai soli testimoni comuni se «non si può avere o andare senza grave incomodo dall'assistente competente a norma del diritto» e si prevede «prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese» (can. 1116 § 1). Come ha chiarito la Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice, il grave incomodo può riguardare sia l'assistente competente sia i nubendi.⁵⁰ L'impossibilità personale (cioè da valutarsi nel caso concreto⁵¹) di incontrare l'assistente competente che chieda e riceva il consenso, può essere *fisica*, dipendente per esempio dalla distanza che separa i soggetti coinvolti, o *morale* quando, pur essendo raggiungibile l'assistente competente, dal fatto stesso dell'assistenza proverrebbe un «notabile damnum morale vel temporale accersito parochio aut partibus aut tertiae cuidam personae aut bono publico».⁵² Come è stato

⁴⁷ «Finis est, ut a fidelibus in errore communi versantibus avertetur damnum illud generale et grave, quod secus sequeretur in casibus, in quibus aliquis sacerdos, bona fide (et ipse errans) vel mala fide (sciens se carere potestate) agit absque potestate requisita» (L. BENDER, *Forma iuridica*..., cit., p. 277).

⁴⁸ L. BENDER, *Forma iuridica*..., cit., p. 302, nota 58.

⁴⁹ Circa le condizioni per l'applicazione della forma straordinaria, si veda la sentenza coram De Angelis del 3 giugno 2005 (in RRDec. xcvii, pp. 276-306) e la coram Caberletti del 20 dicembre 2013 che ha riformato la sentenza precedente («Estudios Eclesiásticos», 91 [2016], pp. 963-1007, con traduzione in spagnolo). La causa è ancora pendente. In dottrina tra i numerosi contributi rimandiamo a: G. BONI, *La forma straordinaria di celebrazione del matrimonio canonico* (can. 1116), in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Diritto matrimoniale canonico*, vol. III, cit., pp. 79-152; A. SAJE, *La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, Roma 2003; W. H. WOESTMAN, *Extraordinary canonical form of marriage when a qualified witness cannot be present without a grave inconvenience*, «Studia Canonica», 42 (2008), pp. 367-382.

⁵⁰ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsa ad proposita dubia*, II, 3 maii 1945, «AAS», 37 (1945), p. 149.

⁵¹ Cf. coram Canestri, decisio diei 23 aprilis 1940, in RRDec. xxxii, p. 324, n. 2.

⁵² F. M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*..., editio tertia, cit., p. 737.

notato, la nozione di impossibilità morale, per la sua maggiore (e inevitabile) indeterminatezza può prestarsi ad abusi, come accaduto in diversi casi, se essa viene ampliata oltre misura, con l'intenzione cioè di sottrarsi in un modo (apparentemente) legittimo all'obbligo della forma ordinaria.⁵³

La Fraternità, come ribadito anche di recente nella lettera “Chiarimenti e precisazioni”, ritiene che i matrimoni celebrati davanti a uno dei suoi sacerdoti, indipendentemente dalla questione della delega, siano comunque validi perché celebrati in forma straordinaria, sul presupposto che i nubendi si siano trovati in uno stato di «impedimento morale di raggiungere il “testimone canonico”» dal momento che egli avrebbe proposto loro «una liturgia adulterata ed una morale deviante».⁵⁴ Dunque l'impossibilità deriverebbe dal fatto che i nubendi rivolgendosi all'Ordinario o al parroco si vedrebbero “costretti”, subendo così un grave danno spirituale, a sposarsi con il rito nuziale inserito nella messa postconciliare e dopo aver ricevuto nelle parrocchie una preparazione al matrimonio – a dire della Fraternità – edulcorata e, peggio ancora, distorta rispetto alla retta dottrina cattolica sul matrimonio e sulla morale coniugale.⁵⁵

In alcuni casi si è anche verificato⁵⁶ che il sacerdote della Fraternità facesse firmare agli sposi prima delle nozze, apponendo poi la sua firma in qualità di sacerdote presente a norma del can. 1116 § 2, un documento intitolato “Déclaration d'intention”,⁵⁷ con il quale i nubendi attestavano pubblicamente

⁵³ È stato scritto addirittura che, dando seguito all'orientamento estensivo circa l'interpretazione del concetto di “grave incomodo”, la forma straordinaria «tenderebbe a trasformarsi in un insidioso, oscuro contenitore, espandibile a piacimento, in cui far rientrare per conferire loro validità situazioni non conformi alla dottrina ed alla legislazione della Chiesa, talora anzi compiute deliberatamente in spregio alle medesime» (G. BONI, *La forma straordinaria...*, cit., pp. 110-111).

⁵⁴ FRATERNITÀ SAN PIO X, *La lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*, cit.

⁵⁵ Cf. G. READ, *Society of St. Pius X and jurisdiction for marriage*, «Newsletter. Canon Law Society of Great Britain and Ireland», 151 (2007), pp. 35-40. In particolare nel testo “Chiarimenti e precisazioni” si contesta la mancata menzione nel Codice vigente e nei documenti magisteriali recenti del *bonum prolis* come fine primario del matrimonio (cf. can. 1013 § 1 CIC '17). A ben vedere tuttavia una corretta lettura della Cost. *Gaudium et spes* porta a concludere che se da un lato si sottolinea maggiormente, nell'ottica personalista, il valore dell'amore coniugale e del bene dei coniugi, dall'altro lato nulla si toglie all'importanza della *procreatio et educatio prolis*. Allo stesso modo l'introduzione del *bonum coniugum* nel can. 1055 § 1 non sminuisce in alcun modo il *bonum prolis*, anzi permette di meglio valorizzarlo; si tratta infatti di due fini complementari e coessenziali, corrispondenti dal punto di vista antropologico ai due significati, unitivo e procreativo, dell'atto coniugale che sono inscindibili e si implicano a vicenda.

⁵⁶ Come nel caso deciso dalla sentenza coram Monier del 19 maggio 2006, cit., pp. 67-76.

⁵⁷ La traduzione integrale in inglese della suddetta dichiarazione si trova nell'articolo di A. CONNAGHAN, *The extraordinary form of marriage and the priestly Society of St Pius X*, «Newsletter. Canon Law Society of Great Britain and Ireland», 151 (2007), pp. 25-32, che presenta un caso concreto verificatosi nell'Arcidiocesi di Sydney.

di celebrare le nozze in forma straordinaria, dichiarandosi impossibilitati ad agire diversamente. Tale dichiarazione tuttavia non riveste alcun valore in sé autorizzante l'uso della forma straordinaria, essendo questa legata al verificarsi oggettivo delle condizioni richieste dalla normativa che tra l'altro, è opportuno ricordare in questo contesto, costituendo un'eccezione alla legge generale che prescrive la forma c.d. "ordinaria" prevista dal can. 1108, è sottoposta a stretta interpretazione a norma del can. 18.⁵⁸

Addirittura, secondo la Fraternità, anche dopo le nuove disposizioni contenute nella Lettera della Pontifica Commissione *Ecclesia Dei* è ancora possibile contrarre matrimonio in forma straordinaria, qualora fosse rifiutata la delega per assistere al matrimonio ad un suo sacerdote; ciò perché – si afferma – «il grave stato di necessità, creato dalla crisi della Chiesa, resta più che mai di attualità».⁵⁹

La tesi circa l'applicazione della forma straordinaria difesa a spada tratta dalla Fraternità appare insostenibile. Come riconosce la dottrina e la giurisprudenza rotale, il grave incomodo (ovvero l'impossibilità morale) deve avere un fondamento oggettivo; non basta dunque «*quaenam subiectiva persuasio, qua ob errorem, vel ob vanam imaginationem, existimetur haberi vel adiri non posse sine gravi incomodo sacerdotem. Falsa enim existimatio, error etiam excusabilis, obiectivam veritatem rerum condicionis non mutat*».⁶⁰ Nel caso queste condizioni oggettive non si danno: per quanto riguarda l'aspetto celebrativo, è possibile in realtà già da tempo per i nubendi chiedere che il rito nuziale e la messa votiva degli sposi vengano celebrati secondo il *vetus ordo*, e in ogni caso il rito liturgico non è richiesto *ad validitatem*; circa la preparazione al matrimonio nulla vietava e vieta ai nubendi di svolgere o almeno completare tale percorso di preparazione con un sacerdote della Fraternità e comunque anch'essa sebbene altamente raccomandata non è richiesta per la validità del matrimonio.

Inoltre se certamente i nubendi hanno il diritto di sposarsi, e questo secondo la forma che la normativa ecclesiale propone come ordinaria, essi non hanno il diritto in senso stretto di scegliere il rito liturgico preferito o un determinato sacerdote come assistente, visto che il Codice riserva la cele-

⁵⁸ Cf. coram Florczak, decisio diei 29 iulii 1926, in RRDec. XVIII, p. 289, n. 6. La sentenza cita il can. 19 CIC '17 (corrispondente all'attuale can. 18).

⁵⁹ Dunque «la Lettera del card. Müller non opera una *restrizione* delle possibilità, ma l'*aggiungersi* della possibilità della "forma ordinaria". Poiché in un certo numero di casi l'uso di questa "forma ordinaria" si rivelerà difficile o anche impossibile, il ricorso alla "forma straordinaria" rimarrà perfettamente giustificato» (FRATERNITÀ SAN PIO X, *La lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*, cit.).

⁶⁰ Coram Masala, decisio diei 14 decembris 1982, in RRDec. LXXIV, pp. 628-629, n. 6; si veda anche coram Jullien, decisio diei 7 decembris 1931, in RRDec. XXIII, pp. 472-473, n. 3.

brazione dei matrimoni nel proprio territorio al parroco (cf. can. 530 n. 4),⁶¹ il quale potrebbe legittimamente decidere di essere lui ad assistere senza delegare nessun altro.

4. L'APPARTENENZA DEI NUBENDI ALLA FRATERNITÀ E L'ATTO DI DEFEZIONE FORMALE DALLA CHIESA CATTOLICA

Un ultimo punto va affrontato per quanto riguarda i matrimoni celebrati davanti a sacerdoti "lefebvriani", privi di delega, prima dell'entrata in vigore del m.p. benedettino *Omnium in mentem*,⁶² ossia prima del 9 aprile 2010. Com'è noto, la versione originale del can. 1117 prevedeva che chi avesse defezionato dalla Chiesa cattolica con atto formale non fosse più tenuto a sposarsi secondo la forma canonica. La questione si pone nei seguenti termini: se l'adesione alla Fraternità San Pio X costituisce un atto di defezione formale dalla Chiesa cattolica, allora due cattolici che hanno compiuto tale passo celebrano un valido matrimonio in qualunque forma pubblica,⁶³ e dunque anche davanti a un sacerdote della Fraternità, non più rilevando in questo caso la mancanza di delega. A parte la difficoltà più volte sottolineata dalla dottrina di determinare cosa si intende per "atto formale di defezione dalla Chiesa", la questione diventa ancora più complessa perché richiede di rispondere previamente a due domande, l'una generale e l'altra particolare: quale sia l'esatta collocazione della Fraternità rispetto alla Chiesa cattolica e nel caso specifico qual sia il grado effettivo di adesione dei nubendi alla Fraternità.

Il tema è stato affrontato dalla coram De Angelis datata 8 luglio 2009, riguardante un matrimonio celebrato nel giugno 1993 davanti a un sacerdote della Fraternità San Pio X e terminato nel 2001 con il divorzio. La sentenza, che riforma la decisione negativa di primo grado, meriterebbe uno studio più accurato non possibile però in questo contesto. Ci limitiamo dunque solo a qualche considerazione, utile per valutare i molti casi simili che potrebbero ancora giungere al tribunale ecclesiastico, sebbene la formula sia ormai stata abrogata. La sentenza, dopo aver delineato il concetto di *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica* in conformità con la Lettera circolare del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 13 marzo 2006,⁶⁴ sviluppa due argomentazioni.

⁶¹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Manuale del parroco. Commento giuridico-pastorale*, seconda edizione a cura di F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna 2015, pp. 77-78.

⁶² Cf. BENEDICTUS XVI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae "Omnium in mentem"*, 26 octobris 2009, «AAS», 102 (2010), pp. 8-10.

⁶³ Lo stesso dicasi per il matrimonio tra uno di essi e una persona, non battezzata o battezzata acattolica, non tenuta alla forma canonica.

⁶⁴ PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LEGUM TEXTIBUS, *Litterae circulares missae omnibus Conferentiis episcopalibus quoad verba "actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica"*, «Communicationes», 38 (2006), pp. 170-184. La sentenza ritiene la Lettera del Pontificio Consiglio come

In primo luogo la sentenza osserva che la Fraternità non costituisce una “Chiesa” separata dalla Chiesa cattolica ma va ritenuta solo una comunità dissidente che comunque mantiene un legame con questa. Quindi l’adesione alla Fraternità San Pio X non comporta di per sé, ovvero sotto il profilo oggettivo, l’abbandono, seppure implicito, della Chiesa cattolica. Ciò appare oggi, alla luce dei successivi sviluppi del dialogo, ancora più chiaro; infatti i documenti più recenti – come visto all’inizio – si riferiscono alla Fraternità con una terminologia che non rimanda più ad una situazione di scisma, quanto piuttosto ad una situazione di “irregolarità canonica”.

In secondo luogo, sotto il profilo soggettivo, appare provato che la donna (che frequentava insieme con la madre la comunità lefebvriana dall’età di dieci anni) non aveva in realtà mai inteso abbandonare la Chiesa cattolica e di conseguenza mai aveva posto un atto formale di abbandono, sebbene – dopo la scomunica di mons Lefebvre nel 1988 – fosse consapevole di partecipare alle attività di una comunità dissidente.

Ferma restando la particolarità di ogni caso, sembra che le conclusioni della sentenza, brevemente riassunte, siano estendibili anche ad altri casi: d’altra parte chi frequenta le comunità lefebvriane si considera cattolico romano; inoltre la Fraternità stessa – si veda la dichiarazione di mons. Fellay in seguito alla quale fu rimessa nel 2009 la scomunica⁶⁵ – professa obbedienza al Romano Pontefice sebbene con qualche riserva circa alcuni atti magisteriali. Pertanto molto difficilmente si potrà parlare di un atto di defezione dalla Chiesa cattolica, ma questa questione è ormai superata dall’abrogazione successiva operata dal m.p. *Omnium in mentem*.

6. IL CONTENUTO DELLA LETTERA DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI

Il percorso fin qui condotto permette di comprendere le nuove disposizioni della Lettera e la sua portata giuridica. Come abbiamo mostrato, la delega per assistere ai matrimoni concessa a sacerdoti “irregolari” è, secondo la normativa del Codice vigente, valida sebbene debba ritenersi quanto meno inopportuna, se non illecita come sostiene la sentenza coram Sable precedentemente citata, in quanto rischia di offuscare il significato ecclesiale della celebrazione nuziale, la quale esprime visibilmente come mediante il sacramento del matrimonio, che specifica la vocazione battesimale degli sposi,

dichiarativa di ciò che costituisce essenzialmente l’atto di defezione e dunque applicabile *ex tunc* in quanto retroattiva. Sulla natura della Lettera si veda G. MONTINI, *Il motu proprio “Omnium in mentem” e il matrimonio canonico*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale», 25 (2012), pp. 144-148.

⁶⁵ Cf. CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Decretum*, 21 ianuarii 2009, cit., p. 150.

entrambi entrano come coppia in un nuovo *ordine* nella Chiesa.⁶⁶ D'altra parte la riflessione teologica e giuridica degli ultimi decenni ha messo sempre più in luce come la forma canonica non si giustifica solo per la legittima esigenza di rendere pubblico il fatto del matrimonio contro ogni abuso – esigenza che, com'è noto, fu alla base dell'introduzione della forma *ad validitatem* da parte del Concilio di Trento – ma anche per l'esigenza, connaturale alla dimensione stessa di segno che caratterizza ogni sacramento e dunque anche quello nuziale, di manifestare la sua intrinseca ecclesialità. Detto ciò, è logico che in passato la delega per assistere alle nozze non venisse di solito concessa ai sacerdoti della Fraternità in quanto "irregolari", determinando così – ove si fosse comunque proceduto – la celebrazione di matrimoni invalidi per difetto di forma canonica non potendosi di regola verificare in questi casi, come già mostrato, né la supplenza della Chiesa né l'applicazione della forma straordinaria.

È in questo contesto che si collocano le nuove disposizioni che autorizzano gli Ordinari del luogo a concedere «licenze per la celebrazione di matrimoni dei fedeli che seguono l'attività pastorale della Fraternità» secondo le modalità di seguito indicate. Pur non essendo per ora mutata la situazione canonica della Fraternità e di conseguenza dei suoi sacerdoti, il presente provvedimento si giustifica per l'intenzione primaria di tutelare l'esercizio dello *ius connubii*⁶⁷ dei fedeli che frequentano le comunità lefebvriane e che in esse intendono celebrare le nozze. Pertanto i veri destinatari del provvedimento sono i fedeli e di conseguenza la finalità principale del documento è tutelare il loro bene spirituale mediante l'accesso ai sacramenti rimuovendo o modificando, dove possibile, quelle limitazioni di diritto positivo che non toccano la *substantia sacramenti*. Il favorire il pieno ritorno della Fraternità nella Chiesa cattolica, pur ugualmente ricordato alla fine del documento, è da ritenersi a nostro avviso come una finalità secondaria.

Prima di procedere oltre è opportuno sottolineare che le disposizioni non riguardano quei fedeli cattolici che, legati alla tradizione liturgica preconciiliare ed eventualmente parte di quel *coetus fidelium* costituito in una data parrocchia o in più parrocchie insieme, desiderano che le loro nozze vengano celebrate secondo il *vetus ordo*. A tal proposito il m.p. *Summorum Pontificum* di Benedetto XVI, con il quale si riconosce che il Messale promulgato da San Pio V costituisce l'espressione straordinaria dell'unica *lex orandi* della Chiesa, stabilisce che il parroco possa in questi casi concedere la licenza di usare il

⁶⁶ Cf. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1631.

⁶⁷ Sul rapporto tra *ius connubii* e forma canonica del matrimonio si veda: H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello "ius connubii" nel sistema matrimoniale canonico*, Milano 2004, pp. 291-315; 406-410.

rituale più antico per il matrimonio.⁶⁸ Le disposizioni della Lettera riguardano dunque espressamente i fedeli che frequentano comunità della fraternità San Pio X e che si rivolgono ai suoi sacerdoti per la celebrazione delle nozze.

Sebbene il linguaggio adoperato appaia in alcuni punti impreciso dal punto di vista tecnico-giuridico,⁶⁹ si può concludere che la Lettera non intenda propriamente concedere agli Ordinari una nuova facoltà diversa da quanto previsto dalla normativa codiciale in materia di assistenza alle nozze e di delega. A nostro avviso la Lettera semplicemente permette sul piano della liceità quanto era già possibile prima sul piano della validità e dà delle indicazioni pastorali per la peculiarità della situazione pastorale legata al persistere dell'irregolarità canonica in cui versa la Fraternità.

La Lettera prevede due modalità possibili, differenziate a seconda di chi sia il sacerdote delegato a chiedere e ricevere il consenso degli sposi nel rito nuziale, che secondo la liturgia preconciare si svolge non all'interno della Messa ma prima di essa; in entrambe le modalità la celebrazione della Sinassi eucaristica al termine del rito nuziale, secondo il *vetus ordo*, è comunque affidata al sacerdote della Fraternità, che non necessariamente è dunque anche il teste qualificato del matrimonio.

La prima modalità è da ritenersi quella "ordinaria" e comporta, «sempre che sia possibile», la concessione della delega «ad un sacerdote della diocesi (o comunque ad un sacerdote pienamente regolare)». Dunque ciò che si richiede è che il sacerdote, diocesano o meno, sia "pienamente regolare" – rispetto ai sacerdoti della Fraternità San Pio X che allo stato attuale non lo sono – e cioè in comunione con il Vescovo locale, indipendentemente se svolga o meno uno specifico ministero pastorale in diocesi.

La seconda modalità prevede che la delega venga conferita direttamente al sacerdote della Fraternità, il quale dopo aver assistito alle nozze celebrerà la santa Messa. Stando alla Lettera, essa andrebbe considerata come una modalità "straordinaria", da utilizzarsi là dove la prima non fosse praticabile, ovvero – si legge – quando «non vi siano sacerdoti della diocesi che possano ricevere il consenso delle parti». Tale circostanza – l'assenza di sacerdoti – non va evidentemente interpretata in senso assoluto (se fosse così intesa la seconda modalità risulterebbe di fatto inapplicabile), ma è da intendersi nel senso che non ci sia un sacerdote "idoneo", cioè in grado di celebrare il rito nuziale (all'interno del quale si colloca la manifestazione del consenso) secondo il *vetus ordo*.⁷⁰

⁶⁸ BENEDICTUS XVI, *Litterae motu proprio datae de uso extraordinario antiquae formae ritus romani "Summorum Pontificum"*, 7 iulii 2007, art. 9 § 1, «AAS», 99 (2007), p. 781.

⁶⁹ Si vedano le osservazioni di F. ADERNÒ, *Bocconi di giurisdizione*, articolo on line consultabile all'indirizzo: <http://chiesaepostconcilio.blogspot.it/2017/04/bocconi-di-giurisdizione-fabio-aderno.html> (data di accesso: 7 marzo 2018).

⁷⁰ Sui requisiti di idoneità del sacerdote per l'utilizzo dei riti liturgici preconciari si veda-

Ci si può domandare se oltre a questa ipotesi, riguardante una circostanza oggettiva che comunque l'Istruzione *Universae Ecclesiae* già nel 2011 invitava a superare quanto prima,⁷¹ vi siano altre ipotesi che potrebbero configurare una forma di impossibilità. Ci si può altresì chiedere se tale impossibilità vada interpretata in senso stretto oppure possa in qualche modo estendersi ad altre situazioni più vicine all'ambito della opportunità⁷² o addirittura – come afferma la Fraternità nel suo commento “Chiarimenti e precisazioni”⁷³ – anche al caso in cui i nubendi si rendano disponibili a sposarsi *in facie Ecclesiae* solo se l'assistente è un sacerdote della Fraternità. Ad ogni modo, visto che il verificarsi della situazione di impossibilità non è richiesta *ad validitatem* per la concessione della delega, questo aspetto è a nostro avviso lasciato alla prudente valutazione pastorale dell'Ordinario che dovrà soppesare tutte le motivazioni, il bene degli sposi che intendono sposarsi ma anche l'eventuale pericolo di scandalo per la comunità locale.

Nella Lettera non si accenna al luogo della celebrazione nuziale che, secondo il can. 1118 § 1, è di norma la chiesa parrocchiale nel caso di due cattolici, sebbene «con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco» il matrimonio possa essere celebrato in un'altra chiesa o oratorio. Tuttavia la seconda modalità sembra suggerire che la celebrazione avvenga nella chiesa della Fraternità, come sottolinea l'indicazione di «far pervenire alla Curia diocesana quanto prima la documentazione della celebrazione del sacramento», mentre evidentemente nella prima modalità il mancato riferimento sembra rimandare alla normativa generale per cui il matrimonio verrà direttamente annotato nel registro parrocchiale (cf. can. 1121 § 1). La Fraternità nel suo commento “Chiarimenti e precisazioni” distingue quattro ipotesi, sdoppiando sulla base del luogo di celebrazione le due modalità previste nella Lettera della *Ecclesia Dei*: a) consenso ricevuto nella chiesa parrocchiale dal parroco o da un sacerdote “pienamente regolare” delegato; b) consenso ricevuto nella chiesa parrocchiale da un sacerdote della Fraternità delegato;

no le indicazioni in: PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI, *Instructio “Universae Ecclesiae” ad exsequendam Litteras apostolicas “Summorum Pontificum” a S.S. Benedicto PP. XVI motu proprio datas*, 30 aprilis 2011, n. 20, «AAS», 103 (2011), pp. 417-418. Su tale aspetto: A. MONTAN, *L'Istruzione “Universae Ecclesiae” nella prospettiva del m.p. “Summorum Pontificum”*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Diritto e Liturgia*, Milano 2012, pp. 167-169.

⁷¹ L'Istruzione chiedeva «agli Ordinari di offrire al clero la possibilità di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma straordinaria» (PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI, *Instructio “Universae Ecclesiae”*..., cit., n. 21, p. 418).

⁷² Cf. G. BELFIORE, *Commento alla Lettera della Pontificia Commissione Ecclesia Dei ai Presuli delle Conferenze episcopali interessate circa la licenza per la celebrazione di matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X (4 aprile 2017)*, «Monitor Ecclesiasticus», 131 (2016), p. 592.

⁷³ «L'invincibile reticenza degli sposi a scambiare i consensi davanti ad un sacerdote che non sia del tutto tradizionale costituirà senza dubbio una di quelle impossibilità previste dalla lettera» (FRATERNITÀ SAN PIO X, *La lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*, cit.).

c) consenso ricevuto in una chiesa della Fraternità San Pio X dal parroco o da un sacerdote “pienamente regolare” delegato; d) infine, consenso ricevuto in una chiesa della Fraternità da un suo sacerdote delegato. Quest’ultima soluzione è ritenuta, dal punto di vista della Fraternità, «la migliore e la più saggia» ed è quella che comincia ad essere effettivamente adottata in diverse diocesi.⁷⁴ Mentre la terza è quella considerata dalla Fraternità «più problematica» e dunque da non favorire e addirittura «da scartare».

La Lettera non deroga o modifica la normativa codiciale, pertanto è evidente che la concessione dell’eventuale dispensa dagli impedimenti o della licenza prevista in particolari casi (per esempio a norma del can. 1071) spetti sempre all’Ordinario del luogo non potendo allo stato attuale essere considerato tale il Superiore di Distretto della Fraternità. Comunque, se validamente delegato a norma del can. 1111, il sacerdote della Fraternità potrà dispensare dagli impedimenti nei casi previsti dai cann. 1079-1080, ossia in pericolo di morte e «quando tutto è pronto per le nozze» se manca il tempo di ricorrere all’Ordinario del luogo.

La Lettera si riferisce sempre all’Ordinario del luogo quale soggetto conferente la delega, senza accennare al parroco, titolare della medesima “potestà” di delegare a norma del can. 1111, sebbene in un ambito territoriale più ristretto. Fermo restando quanto detto sopra (e cioè che la delega conferita dal parroco sarebbe comunque da ritenersi valida), la “riserva” all’Ordinario del luogo della possibilità di delegare sacerdoti della Fraternità, con delega sia generale sia particolare, appare comprensibile per la delicatezza e l’eccezionalità del caso che richiede un discernimento più attento e un *modus agendi* uniforme non solo a livello diocesano quanto, possibilmente, anche a livello sovra-diocesano in quelle nazioni dove la Fraternità è più presente sul territorio.

Al termine del presente commento l’auspicio che formuliamo è che le nuove disposizioni della Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, legate all’attuale contesto storico, diventino presto superate, ossia che si giunga quanto prima alla piena regolarizzazione nella Chiesa cattolica della Fraternità San Pio X e dei suoi sacerdoti.

⁷⁴ Si rimanda ai «recenti decreti di Mons. Alain Planet, Vescovo di Carcassone e Narbonne, di Mons. Dominique Rey, Vescovo di Fréjus-Toulon, di Mons. Luc Ravel, Vescovo di Strasbourg» (FRATERNITÀ SAN PIO X, *La lettera sul matrimonio: chiarimenti e precisazioni*, cit.).